

COMUNE DI VIGO DI CADORE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGGIO DI CADORE PROF. DA RIN FIORETTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione temporanea della Sala polifunzionale ubicata in via T. Da Rin in Fraz. Laggio di Cadore (di seguito Struttura), di proprietà del Comune di Vigo di Cadore, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività culturali e sociali, compatibilmente con la destinazione dell'immobile.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo della Struttura per lo svolgimento di attività a scopo di lucro e di qualsiasi attività in genere.

Art. 2 – Finalità e stato della struttura

La Struttura è normalmente utilizzata nel corso dell'anno da iniziative di diversa natura, a titolo esemplificativo attività espositive, di premiazioni, intrattenimento e simili, organizzate da scuole, associazioni e enti diversi.

TITOLO II - CONCESSIONE TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Art. 3 – Concessione dell'utilizzo della Struttura

Il Comune concede l'utilizzo temporaneo degli spazi della Struttura di cui all'articolo 1 previa richiesta scritta.

Nel caso di eventi con finalità di lucro potrà essere richiesto un contributo economico a titolo rimborso spese.

TITOLO III – MODALITÀ DI CONCESSIONE TEMPORANEA

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e redatta in conformità al modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.

Nella domanda devono essere specificati dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del richiedente, descrizione dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità; indicazione del periodo, dei giorni e dell'orario di utilizzo.

La richiesta, che deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo, non impegna in alcun caso l'Amministrazione, che dovrà dare risposta entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Per particolari casi di urgenza, opportunamente motivati, per i quali non è possibile rispettare il termine di cui sopra, la richiesta può essere accolta se la Struttura non risulti già occupata.

La data di presentazione della domanda al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel caso di più richieste per date concomitanti.

Non potrà essere concesso l'uso della Struttura a coloro i quali, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo, ivi compresi i risarcimenti dei danni eventualmente verificatisi e/o risultino morosi nel pagamento delle quote.

Art. 5 – Priorità

È in ogni caso garantita la priorità alle iniziative proposte dall'Amministrazione comunale, gestite direttamente o tramite comitati e/o associazioni del Comune, quindi alle iniziative delle singole associazioni e/o gruppi locali, alle associazioni esterne senza scopo di lucro, alle altre iniziative.

Art. 6 – Cauzione e modalità di pagamento

Per l'utilizzo della Struttura, fatto salva diversa decisione dell'Amministrazione comunale, dovrà essere versata una cauzione pari a € 250,00, sotto forma di assegno circolare non trasferibile da consegnare al soggetto responsabile individuato dal Comune di Vigo di Cadore.

La cauzione così versata verrà restituita a manifestazione e pulizia eseguita e dopo che è stata

verificata l'assenza di danni o sottrazioni di materiali e attrezzature.

Entro 15 giorni dal termine della manifestazione il soggetto concessionario è tenuto a provvedere al versamento delle quote relative alle spese qualora previste in sede di assenso alla concessione d'uso temporaneo.

Art. 7 – Autorizzazioni di legge

Sono a carico di ogni richiedente le richieste agli Enti competenti di ogni autorizzazione necessaria, come previste dalle vigenti norme in relazione alla tipologia della attività svolta.

Art. 8 – Ritiro delle chiavi

Per l'apertura dei locali della Struttura si provvederà tramite personale del Comune o consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

Al momento della consegna delle chiavi l'Amministrazione comunale provvederà a verificare e comunicare al concessionario la lettura dei contatori delle forniture al fine di determinarne il relativo pagamento al momento della riconsegna delle chiavi.

Le chiavi del quadro elettrico sono di regola custodite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Vigo di Cadore.

TITOLO IV – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Art. 9 – Disposizioni per l'utilizzo della Struttura

Il richiedente deve utilizzare la Struttura direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi relativi alla sola sala polifunzionale.

È vietato l'uso d'impianti e attrezzature annessi o in disponibilità presso la Struttura, salvo quelli espressamente richiesti e autorizzati.

Nell'utilizzo devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili; b) segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati; c) rispettare gli orari concordati; d) in caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di S.I.A.E. e) fatta salva specifica autorizzazione, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00, sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Nell'ambito della Struttura in concessione, possono essere installati cartelloni, striscioni e/o mezzi pubblicitari, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, ma senza che ciò comporti il danneggiamento della struttura.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi per accertare il corretto utilizzo di quanto concesso in utilizzo.

Art. 10 – Rispetto della Struttura

Il concessionario è obbligato a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione della Struttura e delle eventuali attrezzature, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alla Struttura stessa e ai suoi accessori e pertinenze. Il concessionario è altresì obbligato a mantenere l'immobile e le relative pertinenze nello stato di efficienza in cui l'ha ricevuto.

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile.

Art. 11 – Obblighi e divieti del concessionario

Il concessionario deve garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza della Struttura durante lo svolgimento delle attività. Egli deve inoltre controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni sia compatibile con la Struttura e le eventuali disposizioni normative e regolamentari vigenti. Al concessionario è altresì fatto obbligo di riconsegnare la Struttura nelle condizioni, anche igieniche, in cui l'aveva ricevuta in consegna. Egli deve ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali e riconsegnarle con tempestività dopo la cessazione dell'uso.

Al concessionario è vietato effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e consegnare le chiavi della Struttura ad altri o duplicarle, salvo autorizzazione espressa del Comune di Vigo di Cadore.

Art. 12 – Installazione attrezzature

Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, il concessionario

deve provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio/smontaggio e rimozione.

Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura; danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico del concessionario.

TITOLO V – RESPONSABILITÀ

Art. 13 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati alla Struttura e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, nei periodi di durata della concessione. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto della concessione.

Lo stesso concessionario è inoltre responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le relative responsabilità.

Il concessionario, nel fruire degli immobili, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente alla Struttura e alle relative attrezzature durante la concessione d'uso, devono essere risarciti all'Amministrazione comunale da parte del concessionario il quale sarà tenuto a versare le spese necessarie per il ripristino entro 15 giorni dal verificarsi del danno.

In caso di mancato pagamento nei termini individuati al precedente capoverso, l'Amministrazione tratterà l'importo cauzionale versato dal concessionario fino all'ammontare del danno e, qualora la cauzione versata fosse insufficiente, a titolo di acconto.

L'Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

L'Amministrazione potrà richiedere che i concessionari stipulino idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e, in tal caso, il Comune di Vigo di Cadore dovrà obbligatoriamente rivestire la figura di terzo.

I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alla Struttura e alle relative pertinenze e attrezzature nonché a terzi, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente da qualunque diritto di utilizzo della Struttura.

Art. 14 – Divieto di mutamento di destinazione e di sub-concessione

È assolutamente vietato modificare la destinazione d'uso o sub-assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.

Art. 15 – Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 16 – Sospensione dell'utilizzo e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale può sospendere temporaneamente o modificare la concessione, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione; in tal caso il concessionario non corrisponderà all'Amministrazione comunale il compenso stabilito per il periodo non goduto.

L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e

migliore modalità di gestione del bene.

Art. 17 - Decadenza della concessione

La mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni comunali o del presente regolamento, comporta in ogni caso la decadenza dalla concessione.

Costituiscono comunque motivo di decadenza: la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli stessi; l'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale; la violazione del divieto di subconcessione.

La pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione degli inadempimenti che è comunicata al concessionario per mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo di notifica.

TITOLO VII – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18 – Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni

La gestione delle richieste di utilizzo degli immobili è affidata all'Ufficio Tecnico del Comune di Vigo di Cadore, che provvede al rilascio delle autorizzazioni, alla verifica dei pagamenti e delle documentazioni richieste nel presente regolamento, nonché alla tenuta di apposito calendario.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Disposizioni finali